

N. 364

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori LORETO e BATTAFARANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996**

---

Interventi di recupero e restauro dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e masserie fortificate e di muri a secco nel comprensorio dei trulli

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di far assurgere a livello di emergenza territoriale la salvaguardia dei fabbricati a trullo e delle altre strutture in pietra a secco (masserie cubiche e masserie fortificate) che caratterizzano una vasta zona del sudest barese ed alcuni comuni delle province di Taranto e Brindisi, con il conseguente assoluto divieto di demolizione.

È diventata, infatti, indilazionabile la esigenza di censire, recuperare e proteggere detto patrimonio storico, unico al mondo, che rischia di essere travolto dalla noncuranza e dall'abbandono.

Le costruzioni «a trullo» si possono suddividere, in funzione dell'uso cui sono state storicamente destinate, in tre categorie:

1) l'agglomerato urbano a trulli costituente il centro storico del comune di Alberobello;

2) costruzioni rurali a trullo, in nuclei di quattro o cinque vani, destinati ad abitazione di piccoli coltivatori, per lo più viticoltori, all'interno di zone caratterizzate da piccoli appezzamenti di terreno (di particolare suggestione, i nuclei di trulli della valle d'Itria),

3) costruzioni rurali costituite da nuclei molto numerosi di trulli sistemati ad emiciclo, destinati al ricovero di attrezzi o di mangimi e ad abitazione stagionale di salariati nell'ambito di aziende agricole zootecniche di vaste dimensioni.

In tale situazione, solitamente i trulli sorgono nelle immediate vicinanze di masserie cubiche, a volte fortificate, destinate al piano terreno a stalle per gli animali più pregiati e al primo piano ad abitazione padronale.

In adiacenza o nelle immediate vicinanze sorgono nuclei di trulli di dimensioni più grandi di quelle destinate ad abitazioni e

realizzati con tecniche costruttive diverse da quelle dei trulli destinati ad abitazione.

Tutte queste realtà racchiudono testimonianze storiche che vanno salvaguardate.

Obiettivi principali della proposta di legge sono:

1) la creazione di un catasto di trulli attraverso un accurato censimento delle realtà esistenti;

2) individuazione e dichiarazione di aree e singoli manufatti di particolare pregio in modo da poter determinare precise priorità nella attribuzione dei contributi per il recupero e restauro.

Si ritiene di attribuire le competenze per il perseguimento dei citati obiettivi ad una specifica Autorità che veda quale competenza centrale le strutture periferiche del Ministero per i beni culturali ed ambientali, coadiuvate da un esponente dell'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica e da funzionari dell'Assessorato competente in materia di cultura delle province interessate.

Lo strumento di intervento segue il normale *iter* della concessione edilizia integrato dal parere obbligatorio dell'Autorità di comprensorio che decide sulla opportunità dell'intervento di recupero progettato e sulla entità del contributo ammissibile.

Al fine di perseguire l'obiettivo dichiarato di recuperare e salvaguardare le costruzioni a trullo in tutte le caratterizzazioni che storicamente hanno assunto si rende indispensabile estendere l'ambito di intervento anche alle masserie cubiche e fortificare ed ai muri a secco che circoscrivono l'intervento costruttivo.

Non sarebbe coerente, infatti, recuperare i trulli tralasciando di intervenire sulle costruzioni che, con i medesimi, hanno costituito storicamente la attuazione di un progetto costruttivo unitario.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di recupero e restauro conservativo, valorizzazione ambientale ed urbanistica dei fabbricati a trullo, delle masserie cubiche e fortificate, dei muri a secco e delle pertinenze in genere di detti fabbricati nel comprensorio dei trulli, con conseguente assoluto divieto della loro demolizione.

**Art. 2.**

1. Rientra nel comprensorio dei trulli il territorio dei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Noci, Ostuni e Putignano.

**Art. 3.**

1. La programmazione e il coordinamento degli interventi per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge è affidata ad una Autorità di comprensorio appositamente costituita ed avente sede nel comune di Alberobello.

2. Sono organi delle Autorità di comprensorio:

- a) il Comitato istituzionale;
- b) il Segretario generale.

**Art. 4.**

1. Il Comitato istituzionale è composto da personale tecnico dei ruoli delle amministrazioni di cui al comma 2, temporaneamente distaccato presso la Autorità di comprensorio.

2. Il Comitato istituzionale è così costituito da:

a) un funzionario del Ministero per i beni culturali ed ambientali, che assume le funzioni di presidente, nominato dal Ministro competente;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica che assume la funzione di vice presidente, nominato dall'Assessorato Regionale competente;

c) tre funzionari degli Assessorati provinciali competenti in materia di cultura nominati, rispettivamente da ciascuno degli Assessori provinciali il cui territorio è interessato dalla attività della Autorità.

#### Art. 5.

1. Il Segretario generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento delle Autorità di comprensorio.

2. La carica di Segretario generale è assunta da un funzionario amministrativo, distaccato, dei ruoli della carriera direttiva del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

#### Art. 6.

1. La Segreteria del Comitato istituzionale è composta di personale in numero sufficiente a garantire il suo funzionamento.

2. Alla Segreteria è assegnato personale amministrativo, in mobilità dei ruoli della amministrazione dello Stato, della regione Puglia e delle province o dei comuni interessati.

#### Art. 7.

1. Il Comitato istituzionale:

a) elabora il programma pluriennale degli interventi in funzione delle risorse finanziarie disponibili;

b) individua nell'ambito del comprensorio aree o manufatti di particolare pregio storico-artistico;

c) esamina le proposte di intervento per l'attuazione del programma e concede i contributi in conto capitale;

d) controlla l'attuazione del programma.

#### Art. 8.

##### 1. Il Segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura, ai fini del coordinamento, i rapporti con le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

d) dà attuazione alle direttive del Comitato istituzionale agendo per conto del medesimo, nei limiti dei poteri delegati;

e) vigila sulla attuazione del programma e riferisce periodicamente al Comitato;

f) garantisce l'accesso e la pubblicità degli atti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.

#### Art. 9.

##### 1. Il programma degli interventi comprende:

a) il censimento dei trulli e degli altri immobili e manufatti da sottoporre ad intervento di restauro conservativo e costituzione di un particolare catasto;

b) la individuazione delle aree o singoli manufatti di particolare pregio, cui dare priorità nella attuazione del programma;

c) la distribuzione delle risorse tra i diversi interventi programmati.

#### Art. 10.

##### 1. Le domande di contributo, con allegati i documenti ed elaborati richiesti per l'otte-

nimento della concessione edilizia ed il programma di attuazione, sono avanzate dagli interessati al sindaco competente il quale, dopo la istruttoria di rito per il rilascio della concessione edilizia, le inoltra alla Autorità di comprensorio per la verifica della ammissibilità dell'intervento. Salvo il rilascio della concessione edilizia la dichiarazione di ammissibilità dell'intervento da parte della Autorità di comprensorio, sostituisce ogni ulteriore nulla osta, parere o autorizzazione alla attuazione delle opere. I benefici ammessi per gli interventi di recupero attuati nei tempi e con le modalità prescritte, vengono accreditati direttamente agli interessati in rate di acconto provvisorie in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, certificato da professionista regolarmente iscritto all'albo professionale.

2. Il saldo finale viene attribuito al collaudo delle opere.

3. La relazione di collaudo deve verificare la conformità degli interventi al progetto approvato e finanziato.

#### Art. 11.

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge:

a) i comuni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, nella misura del 75 per cento del costo previsto per l'intervento;

b) i proprietari, o gli altri soggetti aventi titolo a richiedere la concessione edilizia, dei trulli e degli altri beni interessati dalle attività di recupero, nella misura del 50 per cento del costo previsto per l'intervento.

#### Art. 12.

1. I trulli e gli altri manufatti recuperati con i benefici della presente legge devono conservare destinazione abitativa o compatibile con quella originaria per almeno dieci anni.

2. Il vincolo di destinazione viene trascritto nei registri immobiliari.

3. La violazione del divieto di modifica di destinazione di uso comporta l'immediato recupero dei benefici accordati.

Art. 13.

1. È fatto assoluto divieto di demolizione o di modifiche strutturali agli immobili oggetto della presente legge.

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per il 1996, 3 miliardi per il 1997 e 4 miliardi per il 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

